

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

...

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(10) MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale**

**(362) CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale**

**(388) BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura**

**(395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale**

**(849) BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale**

**(874) TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura(ore 16,35)**

**Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano**

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

**DALLA ZUANNA (SCpI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DALLA ZUANNA (SCpI).** Signor Presidente, da venticinque anni l'Italia è inadempiente rispetto a quanto richiesto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, che pure il nostro Paese ha ratificato. Purtroppo per l'Italia non si tratta di una fattispecie teorico-astratta, come alcuni recenti episodi hanno dimostrato, *in primis* i fatti avvenuti nella scuola «Diaz» di Genova.

Non è stato facile giungere in Commissione a un testo almeno condiviso da una maggioranza; è stato anche necessario elaborare norme controverse, come il fatto che, per parlare di tortura, debbono essere compiuti più atti di violenza o di minaccia ovvero plurimi trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, oppure omissioni.

Molto opportuno è l'articolo 613-ter, introdotto per punire l'istigazione a commettere tortura; la stessa pena della reclusione da sei mesi a tre anni si applica sia se l'istigazione non è accolta, sia se essa trovi accoglimento ma il delitto di tortura non sia stato in effetti commesso.

Con il provvedimento in esame, il Parlamento prosegue nella strada di introdurre nel codice penale aggravanti per reati particolarmente odiosi e discriminanti. Riteniamo che questo provvedimento di legge sul reato di tortura contribuisca a mettere il nostro codice penale al passo con i tempi, difendendo nel contempo i più deboli e quei tutori dell'ordine pubblico che si rifiutano di accettare scorciatoie.

Con questo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Scelta Civica per l'Italia. *(Applausi dal Gruppo PI e del senatore Cuomo).*

**ROMANO (PI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ROMANO (PI).** Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il valore assoluto e inderogabile del divieto di tortura, codificato nell'articolo 3 della Convenzione europea, appare in piena armonia con la tesi, ormai maggioritaria, della dottrina che ritiene esistente una norma di diritto internazionale generale in materia.

Il divieto di tortura è oggi considerato *ius cogens* e, dunque, principio appartenente al diritto internazionale generale, valevole per tutti gli Stati della comunità internazionale, indipendentemente da un'espressa previsione pattizia.

Il valore di *ius cogens* del divieto di tortura emerge anche dalla giurisprudenza internazionale in materia di diritti umani. Nel 1987 l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, impegnandosi ad adeguare l'ordinamento interno e introducendo uno specifico reato. Nella

Costituzione italiana, all'articolo 13, si stabilisce il principio secondo cui «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà».

I trattati internazionali non danno una definizione uniforme di tortura, ma tutti concordano normalmente nel riferirsi a qualsiasi atto che causi gravi pene e sofferenze, che sia intenzionalmente inflitto ad una persona, al fine di ottenere informazioni o confessioni, di punire per un atto che si è commesso o che si è sospettato si sia commesso, di intimidire ed esercitare pressioni o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, ed infine inflitto sotto istigazione o nel consenso espresso o tacito di un funzionario pubblico o di qualsiasi altra persona che agisce a titolo ufficiale, o comunque a qualsiasi trattamento crudele, inumano, degradante.

Con l'introduzione del reato di tortura che ci accingiamo a votare oggi ci si appresta a sanare una delle inadempienze dell'Italia rispetto al diritto internazionale.

Oggi la tortura non ha più le caratteristiche che la definivano fino a qualche tempo fa. Se è vero che quando parliamo di tortura il pensiero va ai Paesi teatro di guerre o in balia di conflitti sociali e religiosi, non bisogna dimenticare che, invece, questa odiosa pratica può allignare, a volte, nelle pieghe anche più nascoste delle Nazioni democratiche. È un fenomeno a volte molto vicino a tutti noi, che ci riguarda profondamente e contro il quale bisogna lottare, non solo giuridicamente ma ancor prima sotto il profilo culturale.

Cogliere il senso profondo della tortura significa pensare a qualcosa di più banale, qualcosa che può intromettersi anche nella quotidianità come, ad esempio, nella vita delle carceri, nella vita del potere, in modo anche poco eclatante, ma non per questo, spesso, meno gravoso e odioso. Solo così se ne può cogliere la pericolosità e, quindi, capirla e davvero prevenirla.

La non previsione della tortura come reato autonomo costituisce una mancanza pericolosa che rischia di sminuire la gravità di alcuni comportamenti configurabili con altro nome o fattispecie. La mancata previsione di un reato di tortura come fattispecie giuridica specifica compromette la possibilità di colpire davvero quello che succede in determinate circostanze.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che in questa sede non dobbiamo dimenticare l'impegno gravoso, ed encomiabile che è stato svolto dalle Forze dell'ordine in tantissimi momenti. E non vorrei che il dibattito di oggi voglia in un certo qual modo offuscare ed inficiare l'indefettibile comportamento delle Forze dell'ordine, e non solo. Il filo conduttore, quindi, dev'essere quello del rifiuto comunque della violenza, da qualsiasi parte essa provenga, e del bisogno assoluto che vengano accertate le responsabilità individuali di ciascuno. Ogni generalizzazione sarebbe impropria e inopportuna.

Per queste motivazioni e con queste argomentazioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Per l'Italia. (*Applausi dal Gruppo PI*).

**BARANI (GAL)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BARANI (GAL)**. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, per la materia del reato di tortura, che finalmente inseriamo (e lo facciamo tardivamente) nel nostro ordinamento (almeno lo fa questa parte del Parlamento, quella che dovrebbe essere soppressa), da un punto di vista storico siamo stati aiutati dagli scritti di grandi illuministi, come Beccaria e Voltaire, da Manzoni, e da letture recenti, come ad esempio «*La Question*» di Henri Alleg sulla guerra in Algeria o «*La confessione*» di Arthur London, in cui il dirigente politico cecoslovacco descrive gli orribili metodi del comunismo, con cui i servizi segreti di sicurezza del suo Paese torturavano i dissidenti politici negli anni Cinquanta.

Ci sono state di grande aiuto anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (ad esempio, quelle sulle cosiddette tecniche di aiuto all'interrogatorio, usate dagli inglesi nell'Irlanda del Nord), o il Rapporto della Commissione europea sui diritti dell'uomo nella Grecia dei colonnelli.

Ma se arriviamo ad anni più vicini a noi, vent'anni fa erano torture anche quelle perpetrate dal cosiddetto *pool* di Mani pulite, per quel *golpe* mediatico-giudiziario che tanto male ha fatto all'Italia e agli italiani, e così tanti morti dopo torture ha lasciato sul campo in Italia, o anche in terra straniera (come quella di Hammamet, in Tunisia).

Una prima distinzione, colleghi, è tra le forme di tortura fisica e quelle di tortura psicologica, che finalmente andiamo a normare. Parliamo di pestaggi, sistematici e non, di molestie sessuali, di *shock* elettrici, di torture con getti di acqua e di mutilazioni; oppure di torture psicologiche: ingiurie verbali, minacce di morte, costrizione alla nudità integrale, costrizione ad assistere alla tortura o alla morte di altri detenuti, minacce trasversali, ispezioni improvvise e senza mandato, sorveglianza continua durante l'espletamento di attività lavorativa, perdita del lavoro o della possibilità di continuare gli studi al termine del periodo di detenzione. Oppure c'è quella perpetrata da un

pubblico ministero, Di Pietro, che quando metteva in carcere qualcuno diceva: «Dimmi quello che devo sentirmi dire o ti faccio marcire in carcere».

Ovviamente la tortura, così come il genocidio, sono considerati crimini contro l'umanità dal diritto internazionale. La proibizione della tortura e di altre forme di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante costituisce oggetto di molteplici convenzioni internazionali ratificate anche dal nostro Paese.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti approvata dall'Assemblea Generale nel 1984, ratificata dall'Italia con la legge n. 498 del 1988, all'articolo 1 definisce il crimine della tortura come qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, con l'intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un'informazione, di punirla per un atto che lei o un'altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorire o costringere la persona o un terzo, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi altra forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenza siano inflitti da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito, compreso chi è incaricato di un pubblico servizio, come negli ospedali, nei collegi, negli ospizi, di fronte a persone affette da disabilità.

Il provvedimento in esame quindi si pone in scia con le direttrici europee che abbiamo sottoscritto come Stato membro e che non possiamo quindi ignorare. Pur avendo l'Italia ratificato il Trattato, non ha mai adeguato la propria legislazione alla fattispecie in questione, nonostante svariati e più o meno insistenti inviti da parte degli organismi internazionali.

Anche sulla scorta di tali considerazioni, la Commissione giustizia, assieme al suo presidente Palma, ha ritenuto di estendere la disciplina in esame a chiunque, rispetto a quanto previsto dal già ottimo disegno di legge presentato dal senatore Manconi (a cui vanno la mia stima e il mio ringraziamento), che relegava la nuova fattispecie ai soli pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio.

Ovviamente, dinanzi ad un provvedimento di chiara civiltà giuridica, il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà non può che esprimere un voto favorevole. Il testo in esame, infatti, avrà anche importanti ripercussioni sullo stato di detenzione in cui versa la popolazione carceraria, troppo spesso sottoposta a trattamenti inumani o degradanti, anche, ma certamente non solo, a causa del sovraffollamento.

Compito dello Stato è anche quello di garantire il pieno rispetto dei diritti di tutti i suoi cittadini, detenuti compresi, come prevede la Costituzione. I fatti ed i numeri dicono però che i penitenziari italiani sono colmi, in barba a quanto previsto dalla nostra stessa legislazione. Non è forse questa una condizione inumana, degradante e lesiva della dignità umana? E allora è possibile che la Camera alta sia sorda al messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica? Perché non vuol portare avanti, solo per questioni speculative e politiche, quello che ci ha detto il Capo dello Stato sull'indulto e l'amnistia?

L'incertezza dei tempi processuali non è forse anch'essa una tortura per quanti sono detenuti nel limbo, in attesa di un verdetto, o, peggio ancora, sono magari costretti ad attenderne uno che li dichiarerà innocenti in carcere? E si tratta di 12.000 persone l'anno, numeri che non esistono in nessun altro Paese «civile».

Questo per un verso. Al contempo, però, il provvedimento in discussione costituisce anche un forte messaggio simbolico in chiave preventiva, dal momento che chiarisce con nettezza i limiti dell'esercizio della forza e quali sono i limiti dell'esercizio delle pubbliche potestà, anche rispetto ad esigenze investigative o di polizia. Questo vale ancor più dal momento che si evidenzia come la tortura possa essere inflizione di sofferenza non solo fisica, ma anche psicologica. Troppo spesso, infatti, si sente parlare di abusi fisici e/o psicologici che, dopo aver fatto scalpore sui *media*, raramente trovano conseguenze sotto un profilo penale specifico, proprio a causa di un *vulnus* che il testo in esame va invece opportunamente a colmare e che il relatore, senatore D'Ascola (che ringrazio), ha ben colto, anche nell'accettare alcuni emendamenti, assieme al sottosegretario Ferri.

L'introduzione del reato di tortura costituisce, quindi, un adeguamento della normativa interna a quella internazionale, colma le lacune del diritto interno e rappresenta una norma di chiusura dell'ordinamento a garanzia dei diritti umani di tutti i cittadini. È per questo che ovviamente confermo il sì del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà.

Infine, desidero sottolineare, solo in un inciso, il mio dispiacere nel vedere che anche in questo testo è presente il cosiddetto ergastolo. Personalmente, ritengo che anch'esso sia disumano, e che si possano comminare 30, 40 o 50 anni di carcere per un reato, ma infliggere l'ergastolo significa murare vive le persone, al punto che, per citare una frase dantesca, sembrano coloro «che mai non

fur vivi». Per questo motivo, ritengo che prima o poi dobbiamo avere il coraggio di togliere dal nostro ordinamento anche l'ergastolo.

**BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, poiché la questione è stata affrontata ampiamente nella discussione generale e anche durante l'esame di alcuni emendamenti, voglio ribadire semplicemente la necessità di approvare il disegno di legge in discussione, che affronta un nodo sul quale si registra un ritardo da parte dello Stato italiano di decenni rispetto agli adempimenti richiesti dalle convenzioni internazionali.

Registro certamente un eccesso di prudenza rispetto a una fattispecie di reato che deve rappresentare un punto fermo nei comportamenti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. Costoro, che esercitano la loro funzione in nome e per conto dello Stato italiano, devono essere consapevoli della sua delicatezza, nel momento in cui viene loro affidata la persona (e quindi l'incolumità, la vita e la libertà di un altro soggetto), quale che sia il motivo per cui viene loro affidato questo compito, sia esso in missioni militari, nella detenzione penitenziaria, nell'assistenza o nella sorveglianza di tipo sanitario o, addirittura, nell'attività di carattere paraeducativo ed educativo.

La coercizione dell'individuo attraverso metodi violenti di privazione della libertà e di condizionamento fisico e psichico deve essere assolutamente esclusa dai comportamenti di coloro che vengono incaricati dallo Stato di svolgere determinate funzioni.

In questo senso, registro un limite nel provvedimento, perché non si è voluto accettare il principio della previsione di un reato proprio del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio. Ciononostante, un significativo passo avanti è rappresentato dall'inserimento di un reato comune e della norma aggravante che riguarda il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, per cui il provvedimento in esame è meritevole del voto favorevole da parte del Gruppo delle Autonomie, del Partito Socialista Italiano e del Movimento MAIE. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE**. Desidero salutare gli studenti dell'Istituto comprensivo «Zapponeta-Borgo Mezzanone», in provincia di Foggia. (*Applausi*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874 (ore 17,49)**

**STEFANI** (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**STEFANI** (*LN-Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgo molto brevemente la dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo, visto che nell'ambito della discussione generale abbiamo già espresso ampiamente la nostra posizione riguardo a questo disegno di legge e alla nuova formulazione della fattispecie del reato di tortura.

Non possiamo, però, non ribadire e non ricordare ancora, in sede di dichiarazione di voto, come sia veramente incredibile che dobbiamo trattare ancora oggi, nel 2014, del reato di tortura. Questo significa che la tortura esiste. È per questa ragione che siamo qui a discutere dell'introduzione proprio di una autonoma figura di reato. Spiace anche, per certi versi, che si sia giunti soltanto ora ad introdurre nel nostro ordinamento questa importante fattispecie.

Comunque, all'esito dell'esame svolto in Commissione e del dibattito che ne è sorto, noi della Lega Nord condividiamo i risultati cui si è pervenuti. Siamo ben consapevoli del fatto che si poteva prevedere il reato di tortura come un reato proprio (ossia commesso dal pubblico ufficiale).

Abbiamo, invece, aderito alla proposta che questo reato sia configurato come un reato comune. Questo, per le ragioni che avevamo già espresso: far rientrare nell'ambito di applicazione di quella fattispecie anche le condotte che, purtroppo, possono venirsi a creare in contesti in cui, magari, non si sta cercando di estorcere un'informazione. Vi sono episodi, narrati anche sui giornali, di eventi tristissimi in cui alcune persone vengono materialmente sottoposte ad una tortura fisica e psicologica quotidiana, con trattamenti che possiamo considerare sicuramente degradanti e inumani. Facciamo riferimento, ovviamente, alle ipotesi, che sono balzate anche alla cronaca, di trattamenti, ad esempio, di anziani o di persone portatrici di *handicap* all'interno anche di strutture pubbliche. Questo ci ha portato ad esprimere il nostro voto favorevole in Commissione per ampliare la fattispecie, in modo da farvi rientrare anche tutte queste ipotesi.

È ovvio, sicuramente, che il legislatore che è chiamato a configurare gli elementi costitutivi di un reato, anche per fattispecie così delicate, deve fare varie considerazioni, che da una parte vanno a

cercare di ampliare ed estendere la portata della fattispecie, e dall'altra cercano di dimensionare e di prevedere parametri che non consentano un'eccessiva dilatazione della previsione.

Per questa ragione noi della Lega Nord, come abbiamo già fatto in Commissione giustizia, esprimiamo un voto assolutamente favorevole sull'introduzione di questa norma, così come configurata in questo disegno di legge: lo confermiamo anche in Assemblea, nonostante la perplessità che abbiamo manifestato riguardo all'articolo 3, che prevede la modifica al Testo unico sull'immigrazione. In particolare, si prevede un impedimento ad effettuare procedure di espulsione o di estradizione verso Paesi in cui vi è fondato motivo di ritenere che siano perpetrati atti di tortura. L'unica nostra perplessità era questa. Avevamo proposto, anche in Commissione, emendamenti volti a delimitare, in particolare, la portata normativa di questo articolo, in modo da far sì che, quanto meno, non fossero impedito procedure di espulsione, magari semplicemente sulla base di ventilati sospetti circa la possibilità che siano commessi reati di tortura nei Paesi di destinazione.

Ciononostante riteniamo di poter esprimere il nostro voto favorevole sul provvedimento nel suo complesso, anche se la previsione di fattispecie gravi come quella oggi in esame non può non indurci a riflettere sulla necessità di infondere davvero nella nostra gente, in tutti i cittadini, una cultura e un particolare rispetto della dignità delle persone. L'auspicio è che la stessa gravità della pena prevista per questo reato possa essere ampiamente dissuasiva di comportamenti che sono assolutamente disumani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

**DE CRISTOFARO (Misto-SEL).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DE CRISTOFARO (Misto-SEL).** Signor Presidente, ad avviso della componente di Sinistra Ecologia e Libertà del Gruppo Misto, quella di oggi avrebbe potuto essere una giornata davvero storica, attesa peraltro da moltissima gente: quella dell'introduzione nel nostro Paese del reato di tortura. Alla fine voteremo a favore di questo provvedimento - e ora spiegherò perché - ma purtroppo, a nostro avviso, si tratta di un'occasione mancata. Avremmo sperato che il Senato della Repubblica avesse molto più coraggio, facendo come in molti altri Paesi, dove il reato di tortura non è un reato ordinario - come è oggi in Italia - ma è quello che avrebbe dovuto essere anche nel nostro Paese, cioè un reato proprio.

Come ho già detto, questa giornata la aspettavano davvero in tanti. La aspettava sicuramente Mark Cowell, che oggi è cittadino onorario di Genova e che il 20 luglio 2001 era un giornalista indipendente (tra l'altro non aveva neppure partecipato alle manifestazioni di piazza organizzate dal Genoa Social Forum) che fu **vittima di una violenza inaudita da parte di uomini in uniforme.**

Come lui aspettavano questo giorno le altre vittime della macelleria messicana che ci fu alla scuola «Diaz» e alla caserma di Bolzaneto, quando nel nostro Paese fu sospesa la democrazia e quando, appunto, si perpetrò una violenza inaudita da parte di uomini in divisa nei confronti di manifestanti inermi.

Aspettavano questo giorno anche i familiari di Federico Aldrovandi, di Aldo Bianzino, di Giuseppe Uva, di Stefano Cucchi, di Franco Mastrogiovanni, insomma di quanti sono stati nel corso di tutti questi anni vere e proprie vittime di omicidi di Stato.

Voteremo a favore di questo testo perché consideriamo che il fatto che non ci sia stata fino ad oggi nel nostro ordinamento la previsione del reato di tortura abbia provocato dei veri e propri obbrobri giuridici: pensate che i pubblici ministeri che hanno indagato sui fatti di Bolzaneto sono stati costretti a contestare agli indagati soltanto l'abuso di ufficio. Eppure, come sappiamo, i giovani manifestanti fermati nella caserma di Bolzaneto subirono ogni forma di vessazione, com'è stato peraltro dimostrato in tutti i processi: costretti a stare in piedi per ore, picchiati, umiliati, privati di cibo ed acqua, e trattati in modo inumano e degradante. Tuttavia, siccome non esisteva nell'ordinamento una norma penale specifica, l'accusa fu costretta a contestare agli imputati il semplice abuso d'ufficio.

Proprio per questo, dal momento che, grazie al lavoro che è stato fatto in Commissione giustizia e a quello che verrà fatto poi alla Camera, verrà comunque introdotto nel nostro ordinamento il reato di tortura, noi voteremo naturalmente a favore di questo provvedimento. Il nostro sarà tuttavia un voto sofferto, perché è grande la nostra perplessità rispetto al tipo di reato introdotto nell'ordinamento italiano.

Le nostre ragioni di perplessità non sono semplicemente legate al fatto che ci sono alcuni elementi nella norma che avremmo preferito non vi fossero: non condividiamo, ad esempio, il riferimento alla reiterazione del comportamento delle minacce e delle violenze, che riteniamo una formulazione sbagliata, così come non condividiamo neppure che venga prevista per i casi più gravi di tortura una pena come quella dell'ergastolo, non fosse altro perché pensiamo che nelle cose ci debba essere una certa coerenza mentale. Se si è contro i reati inumani, se si è contro i reati degradanti,



se si è quindi a favore dell'introduzione del reato di tortura, allora bisognerebbe, per una questione di logica oltre che di politica, essere contro la più atroce di tutte le pene, ossia la pena di morte viva, che è l'ergastolo, contro il quale fortunatamente un movimento di opinione, sempre più grande nel corso di questi mesi e di questi anni, sta cominciando a dire delle cose.

Ma il vero motivo per cui pensiamo che questa di oggi sia una vera e propria occasione mancata è che avremmo dovuto avere più coraggio e avremmo dovuto introdurre questo reato come reato proprio, il che significa reato commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio. Questo perché la ragione del reato proprio risiede esattamente nella genesi della tortura, potremmo dire addirittura nel rapporto storico e simbolico tra cittadini e Stato. Infatti, il connotato essenziale della tortura è esattamente l'abuso di potere. È molto grave che sia sfuggita a quest'Aula la connessione tra tortura e dispotismo. Da questo punto di vista l'introduzione di un reato proprio poteva diventare una garanzia contro la più grave degenerazione dell'autorità in violenza, cioè del potere in arbitrio, e si potevano tranquillamente individuare anche forme adeguate di proibizione e di punizione per comportamenti qualificabili come tortura ma commessi da privati, anche se affiliati ad organizzazioni criminali, che si arrogano l'illegittimo potere di perseguire cittadini inermi.

Sarebbe stato molto più corretto, come è stato sottolineato anche dal presidente Manconi questa mattina, il richiamo al comma 4 dell'articolo 13 della Costituzione italiana, perché anche lì si fa evidentemente riferimento all'esercizio arbitrario di una forza legittima utilizzata *extra legem*. Noi pensiamo che l'aggravante prevista non basti, e per questo avremmo preferito un altro tipo di provvedimento. Quindi intendiamo questo provvedimento - così motiveremo il nostro voto favorevole - semplicemente come un primo passo e continueremo nel corso dei prossimi mesi a sostenere tutte le campagne che invece vorranno intendere la tortura come un reato proprio. Questo lo vogliamo dire con grande chiarezza: non considereremo il voto che vi sarà oggi in Senato e quello che speriamo vi sarà presto alla Camera come il punto finale e di arrivo di questo provvedimento, ma semplicemente come un punto di partenza. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

**GIOVANARDI (NCD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI (NCD)**. Signor Presidente, innanzitutto vorrei davvero ringraziare il relatore, senatore D'Ascola, perché da fine giurista e da grande penalista ha saputo ricondurre a un testo normativo che abbia una sua coerenza le tante, qualche volta troppe, cose che abbiamo sentito in quest'Aula in discussione generale e, ahimè, anche nelle dichiarazioni di voto. Questo reato andrebbe dall'accezione che ne ha dato il rappresentante di GAL poco fa, il senatore Barani, secondo il quale queste previsioni sarebbero state applicabili a Di Pietro e ai magistrati che, con gli interrogatori degli anni 1992-1994, avrebbero commesso questo reato, quindi sarebbero stati passibili di pene da dodici a trent'anni di carcere, fino agli omicidi di Stato di cui ha parlato il senatore De Cristofaro. Purtroppo, devo dire che, per pregiudiziali ideologiche e livore contro le Forze dell'ordine, si è utilizzato questo dibattito per fare di tuttata l'erba un fascio. Altri colleghi, il senatore Lo Giudice ad esempio, hanno ricordato Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, Stefano Cucchi, Michele Ferrulli, Riccardo Rasman. Tutti loro, secondo il senatore De Cristofaro, sarebbero vittime di omicidi di Stato. Peccato che uno di questi sia stato rinviato a giudizio per calunnia nei confronti delle Forze dell'ordine e dalla stessa magistratura; in un altro caso c'è stata una condanna, non contestabile, per omicidio colposo, imprudenza e negligenza, e non capisco cosa c'entri con l'omicidio di Stato; in un altro caso ancora, riguardante un agente di custodia, c'è stata l'assoluzione piena per non avere commesso il fatto.

Quindi, nel momento in cui in più interventi si assommano cose diversissime e queste vicende si definiscono, nel Senato della Repubblica, come omicidi di Stato, è evidente che per alcuni dei senatori l'obiettivo non era quello di introdurre un reato di tortura specifico che colpisse determinate condotte, ma quello di combattere le Forze dell'ordine e lo Stato, secondo la solita storia che da trent'anni o forse più ci sentiamo raccontare, per cui lo Stato è il nemico da abbattere e le Forze dell'ordine sono quelle che fanno le repressioni.

Del resto, questo è il Paese, caro senatore De Cristofaro, in cui il suo Gruppo politico aveva intitolato una sala del Parlamento a Carlo Giuliani, che tutti abbiamo visto, ahimè, cadere come vittima, ma mentre stava per linciare un Carabiniere.

**Presidenza della vice presidente FEDELI**

**(ore 18,04)**

(Segue GIOVANARDI). Io ancora faccio differenza tra coloro che rispettano la legge e coloro che invece aggrediscono le Forze dell'ordine. Fra le guardie ed i ladri, io sto con le guardie e non con i ladri.

Dalle diverse interpretazioni che sono emerse (ricordavo quella del senatore Barani, secondo il quale questo reato di tortura si applicherebbe ai magistrati dei tempi di Mani pulite, agli omicidi di Stato che sono stati evocati in casi diversissimi fra di loro, ma che sono stati messi tutti insieme come attacco allo Stato e alle istituzioni), credo dobbiamo tornare invece alla concretezza di un reato che deve avere una sua specificità.

Ricordo ancora, in dichiarazione di voto, che un Paese come l'Italia non può essere confuso né con l'Argentina, né con il Cile, né con Cuba, né con la Corea del Nord, né con gli Stati africani, asiatici e dell'America latina in cui si pratica la tortura. Io voglio vantarmi qui di essere nato e cresciuto in un Paese nel quale le emergenze del terrorismo e della criminalità organizzata sono state combattute dallo Stato in piena legalità. In questo Paese magistrati, carabinieri, poliziotti, guardie carcerarie sono stati ammazzati dalla criminalità e dal terrorismo, e non viceversa. Le vittime quindi sono state quelle che hanno combattuto il terrorismo, rimettendoci la vita, sempre nell'ambito della legalità repubblicana.

È giusto che vengano perseguiti i singoli che hanno sbagliato; è giusto che sia perseguito chi ricorre, sia nel privato che nel pubblico, ad atteggiamenti odiosi e persecutori, che provocano con la violenza danni fisici o danni psichici, ma non si fa su questo una battaglia ideologica contro lo Stato, che io voglio difendere, perché ne faccio parte, e voglio anche vantarmi di far parte di uno Stato e di una Repubblica che ha saputo combattere il terrorismo in questo modo.

Vedo qui il senatore Zavoli, che ha fatto bellissime trasmissioni televisive per raccontare agli italiani come questo Stato sia stato capace di combattere il terrorismo e la criminalità senza uscire dalla legalità, senza fare come altri Stati che hanno colpito questi fenomeni con la repressione.

Da questo punto di vista, con queste precisazioni, rinnovando ancora al relatore la gratitudine per aver ricondotto a chiarezza, dal punto di vista giuridico, alcune fattispecie che rischiavano di debordare, il Gruppo del Nuovo Centrodestra voterà a favore di questo disegno di legge contro la tortura. (*Applausi del senatore Albertini*).

**BUCCARELLA (M5S)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BUCCARELLA (M5S)**. Signora Presidente, il primo commento che ci sentiamo di fare è: «finalmente!»; un'esclamazione per salutare l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico di una fattispecie di reato che mancava e la cui mancanza si è palesata in maniera tragica in tutti i casi in cui, per fatti equivalenti a quelli che oggi stiamo definendo come atti di tortura, si sono visti tanti procedimenti concludersi con dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, nei confronti di responsabili, in questo caso purtroppo anche delle Forze dell'ordine (e qui il ricordo di Bolzaneto e dei tragici fatti della «macelleria sociale» del G8 di Genova del 2001 torna alla mente).

Ma non vogliamo incanalarci nel dibattito ideologico che abbiamo ascoltato anche qui ora nelle dichiarazioni di voto, in cui sentiamo ancora difendere una francamente incomprensibile impostazione ideologica, che censura la previsione, che abbiamo condiviso anche noi in Commissione, di disciplinare il reato di tortura come reato comune e non già come reato proprio, perché se di trattamenti inumani e degradanti stiamo trattando, evidentemente il fatto che questi provengano da una persona che indossa una divisa o che rivesta un ruolo di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ha conseguenze relativamente alla pena, alla gravità anche ontologica del fatto tremendo di tortura, ma non già sulle ferite del corpo e della psiche di chi la tortura la subisce.

Quindi, abbiamo sostenuto con forza ed abbiamo partecipato anche noi in Commissione a questo tipo di impostazione. **La tortura deve essere un reato comune, perché chiunque commette quel tipo di condotte è giusto che venga sanzionato, sia esso un pubblico ufficiale, un rapinatore che entra in casa e sottopone qualcuno o un suo familiare a violenza o a torture fisiche o psichiche per avere la combinazione di una cassaforte o un operatore di un istituto di assistenza per anziani (come nei fatti che la cronaca ci racconta) o di istituti educativi, dove talvolta i bambini sembrano subire trattamenti che potrebbero in astratto rientrare in questa fattispecie di reato.** Tutto questo ci rafforza nella convinzione che la scelta che stiamo facendo di prevedere un reato comune è quella giusta, ed è stato giusto, dal nostro punto di vista, anche respingere gli emendamenti miranti a finalizzare la tortura da parte del suo attore, cioè miranti a comprendere, come fattispecie di reato, questi atti di violenza o di minaccia gravi solo se finalizzati a questo o quell'obiettivo, quale quello di punire o di ottenere informazioni di qualsiasi tipo. In tal modo, infatti, avremmo finito con il limitare l'ambito applicativo di questa norma.

Quindi siamo sostanzialmente più che soddisfatti del testo al quale credo abbiamo anche dato il nostro contributo. L'unica pecca che lamentiamo, che è stata oggetto di un emendamento che purtroppo non ha avuto l'approvazione dell'Aula, riguarda l'irragionevole disposizione prevista dall'introducendo l'articolo 613-ter del codice penale. Ancora una volta ci chiediamo perché, se chi istiga a commettere un furto o un qualsiasi altro delitto è soggetto, per il solo fatto dell'istigazione, ad una sanzione detentiva da uno a cinque anni, un pubblico ufficiale che istiga un suo collega pubblico ufficiale a commettere fatti di tortura debba essere punito con una pena edittale inferiore, in questo caso da sei mesi a tre anni. Questo ci sembra francamente irragionevole.

In ogni caso, ci siamo sottratti all'impostazione di chi - abbiamo sentito le dichiarazioni degli esponenti di SEL e del senatore Manconi - sembra non voler uscire dalla gabbia ideologica che rinchiuderebbe il reato di tortura solo nell'ambito delle condotte violente da parte delle Forze dell'ordine, ma ci sentiamo anche lontani dall'impostazione ideologica della Lega, con riferimento al suo emendamento soppressivo di quella norma, contenuta nel testo di legge e che noi riteniamo ragionevole, che impedisce l'estradizione o il respingimento di cittadini stranieri in tutti i casi in cui vi è il fondato motivo di ritenere che, nel caso specifico, nel loro Paese di provenienza potrebbero essere sottoposte a tortura.

Questi approcci ideologici sono quanto da noi più lontano. Preferendo come sempre un approccio laico e pragmatico nel dibattito politico, dichiaro, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

**CALIENDO** (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CALIENDO** (FI-PdL XVII). Signora Presidente, dopo tanti anni da quando, nel 1988, abbiamo ratificato la Convenzione sulla tortura, finalmente abbiamo una nuova norma e un nuovo reato. Nel dire «finalmente», però, devo tener conto anche delle ragioni che hanno impedito in questi anni di approvare una norma di questo tipo.

Le ragioni sono dovute, innanzitutto, al fatto che il nostro sistema penale complessivo prevedeva già una serie di reati che consentivano quanto meno di dissuadere dall'adozione di comportamenti inumani. In secondo luogo, le statistiche dei nostri tribunali non indicano dei fatti così gravi da collocarsi nella norma che andiamo ad approvare e una diffusione tale da giustificare un intervento penale. Si è invece ritardata con le ultime due legislature l'approvazione della norma per un contrasto, che era evidente e che ha avuto anche qualche eco in questa discussione, intorno alla circostanza se dovesse trattarsi di reato proprio o di reato per tutti. Noi abbiamo scelto questa seconda strada, perché nella casistica giudiziaria, come ho detto, non c'è una serie di fenomeni che possono ricollegarsi al reato della tortura, e però **esistono singoli episodi di persone private e di funzionari pubblici. Questa è la ragione per cui abbiamo individuato questo nuovo reato come un reato comune.** Non si può parlare di reato proprio delle Forze di polizia, perché devo ricordare a tutti che nel nostro Paese esiste una Costituzione, e le Forze di polizia, cui devo dire grazie per quello che fanno a difesa e tutela della collettività, hanno rispetto dei principi costituzionali e delle libertà costituzionali garantite nella Parte I della Costituzione. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut)*.

La devianza dalla norma è nella natura umana, anche se in Italia riguarda solo singoli episodi che non possono essere inquadrati o catalogati come responsabilità delle Forze di polizia in quanto tali. Quando dobbiamo costruire una figura di reato dobbiamo chiederci qual è la realtà della società. In diritto civile, il Betti negli anni Trenta diceva che esiste la tipicità sociale che precede quella giuridica per quanto riguarda i contratti. Basti pensare a quello che avviene con la stretta di mano nei mercati per gli animali nelle campagne, circostanza che fu disciplinata giuridicamente solo dopo essere stata assunta come tipicità dalla società. Così in questo reato noi non possiamo non tenere conto della nostra società. Grazie a Dio, seppure in momenti di follia individuale qualche volta abbiamo assistito a episodi che possono essere inquadrati come tortura, anche nei periodi più neri della nostra storia (durante il fascismo e con le leggi razziali) i cittadini hanno avuto una resistenza psicologica.

Le Forze dell'ordine o i pubblici ufficiali - grazie a Dio - svolgono il loro lavoro in un certo modo, non perché vi sia una volontà di non avere comportamenti che possono lontanamente essere inquadrati in questo reato, ma semplicemente per il rispetto dei principi e valori della Costituzione che tutti dovremmo introitare.

Viviamo un periodo triste, signora Presidente. Sento anche discutere di riforme costituzionali del nostro Paese senza nemmeno tener conto dell'architettura della nostra Costituzione che ha una sua simmetria e un equilibrio tra le varie norme, che garantiscono un aspetto fondamentale: lo Stato è basato sul rispetto e sulla centralità della persona umana e su tutte le azioni che ciascuno di noi,



compresi i pubblici ufficiali, può mettere in campo per garantire l'uguaglianza. Sono queste le regole cui si ispirano le Forze di polizia nel nostro Paese.

Non era quindi giusto istituire un reato proprio, mentre è giusto punire - così come abbiamo fatto - l'istigazione, anche se per un semplice cittadino l'istigazione non è punibile in assenza di reato o quando l'istigazione non è accolta. Lo abbiamo giustamente previsto perché da parte dei pubblici ufficiali deve esservi un *surplus* di dovere di fedeltà.

Per questa ragione devo ringraziare tutti per il modo in cui anche oggi abbiamo votato gli emendamenti, che dimostra che non ci sono ragioni di maggioranza o di opposizione quando si tratta di individuare soluzioni tecniche rispondenti alla finalità che si vuole perseguire.

Spesso ci abbarbichiamo su posizioni preconcepite, determinate dalla posizione politica: è un errore, e l'esame di questo disegno di legge nel testo che stiamo per licenziare ci fa sperare che anche per altre situazioni ed altre norme si potrà trovare unanimità, non in quanto valore in sé, ma perché in alcuni casi porta ad una maggiore efficacia in fatto di deterrenza, ad un disvalore maggiore di quello che si vuole punire.

È per questa ragione che il Gruppo Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura voterà a favore del disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

**CASSON (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CASSON (PD)**. Signora Presidente, anche in questa legislatura come senatori del Gruppo Partito Democratico abbiamo presentato, fin dall'inizio, dei disegni di legge in materia di tortura.

Nel corso delle precedenti legislature (XV e XVI) eravamo arrivati ad un passo dalla dirittura d'arrivo: avevamo discusso in Aula per l'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento giuridico, ma contrasti gravi e pesanti tra le forze politiche avevano impedito che si arrivasse all'approvazione del delitto, così come imposto non soltanto dal diritto internazionale, ma anche dalla nostra Carta costituzionale.

Ci tengo a sottolineare che ancora prima del diritto internazionale su questa materia è intervenuta la nostra Carta costituzionale all'articolo 13, comma 4, con una previsione molto particolare, unica anche per il nostro panorama costituzionale. Nella nostra Costituzione, infatti «È punita» - così si scrive - «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Questo è l'unico caso in cui i Padri costituenti prescrivono al legislatore di ricorrere alla sanzione penale per punire i colpevoli di determinate condotte.

Oltre alla norma costituzionale entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ricordo come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 fin dall'articolo 3 prevedesse l'introduzione del delitto di tortura. Previsione confermata nel 1966 dal Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici.

Che ci fosse bisogno però di sollecitare la comunità internazionale a inserire questa previsione delittuosa nei vari ordinamenti è dimostrato dalla Convenzione contro la tortura approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre del 1984 e ratificata con una legge italiana del 1988. È stata però necessaria un'altra convenzione internazionale, questa volta europea, approvata il 26 novembre 1987 per cercare di indurre gli Stati europei, e in particolare lo Stato italiano, all'introduzione del delitto di tortura negli ordinamenti interni. Quindi, le vicende nazionali ed internazionali che hanno riguardato questo odioso crimine sono numerose, sono ripetute nel tempo e si sono scontrate ripetutamente con ideologie e con sensibilità molto diverse.

Si è arrivati oggi a concentrarsi soprattutto sulla questione relativa alla previsione o meno di un delitto proprio o di un reato comune per quanto riguarda il crimine della tortura. Ne abbiamo avuto un esempio sia nei disegni di legge presentati sia nelle discussioni che ci sono state anche in quest'Aula. Si è optato, come Commissione giustizia e come Senato, per impostare la questione sotto il punto di vista del reato comune, sia perché in questo modo era più semplice raggiungere un più ampio consenso su questa materia all'interno del nostro Parlamento, sia perché nella storia del nostro Paese abbiamo rilevato che c'è stata una specificità del panorama criminale, con la presenza di organizzazioni particolarmente strutturate e caratterizzate da un potere che tendeva e tende ad essere pervasivo, anche attraverso strumenti di tortura, tanto che in qualche caso si è avuta addirittura la predisposizione di una vera e propria sala di tortura.

Va inoltre ricordato che in epoche recenti ci si è trovati di fronte a comportamenti violenti sia delle Forze di polizia che di forze estranee alle Forze di polizia in senso proprio, che hanno colpito, per esempio, pazienti ricoverati in strutture ospedaliere in Lucania, come in Sardegna e nel Lazio.

Comunque la doppia previsione che abbiamo fatto, al comma 1, dell'articolo 1, del delitto comune e, al comma 2, di un delitto autonomo del pubblico ufficiale, sono giunte in ossequio alla logica e alle comprensibili richieste di chi avrebbe preferito, culturalmente ed idealmente, arrivare alla soluzione del delitto proprio del pubblico ufficiale. È una soluzione che idealmente condivido,

ricordando peraltro come la formulazione del comma 2 dell'articolo 1 venga proprio incontro a questa indicazione e fornisca una risposta adeguata, anche perché c'è un limite minimo della pena che supera addirittura quello indicato dai proponenti di questa opzione legislativa.

Il divieto di tortura è un principio che appartiene al nucleo fondamentale del diritto, sia costituzionale che internazionale, in materia di diritti dell'uomo; è espressione diretta del sostegno, del valore e della dignità umana in qualsiasi situazione e circostanza. Ricordo ancora come la nostra Costituzione faccia riferimento alle persone comunque sottoposte alla restrizione della libertà, per un motivo o per un altro. Questo crimine di tortura trova infatti pieno riconoscimento nell'ampia diffusione pattizia in materia di diritti dell'uomo, che ho ricordato, nel nostro diritto costituzionale e, ora, anche nel nostro ordinamento penale interno. Tale materia dei diritti dell'uomo si è innovata ed è stata ampliata grazie soprattutto al cosiddetto ordinamento giuridico internazionale.

Oggi arriviamo all'approvazione di questo disegno di legge e all'affermazione di un principio estremamente importante perché, affermando l'esistenza anche nel nostro ordinamento di un delitto di tortura, si va contro ogni tipo di violenza, contro istanze di inciviltà e contro la barbarie, cui ogni tanto abbiamo assistito anche all'interno del nostro ordinamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PALMA (FI-PdL XVII)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PALMA (FI-PdL XVII)**. Signora Presidente, vorrei rivolgere, come è doveroso, un ringraziamento ai funzionari della Commissione giustizia, il dottor Piccione e la dottoressa Andreuccioli, alla dottoressa Anecchiarico e al personale dell'intera segreteria, ma principalmente mi si consenta di rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i componenti della Commissione giustizia, che anche con riferimento ad un tema difficile che, come ricordava il senatore Casson, non ha visto la luce né nella XV né nella XVI legislatura, si sono confrontati con grande serenità e hanno raggiunto una piena condivisione in ordine al testo.

Così, per certi versi, si conferma quella unanimità o stragrande maggioranza che normalmente caratterizza, nonostante le asperità iniziali, i lavori della 2<sup>a</sup> Commissione permanente.

**MARTON (M5S)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MARTON (M5S)**. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Marton, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del testo unificato dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi).*